



MUNICIPIO DI MESSINA

CORPO POMPIERI

REGOLAMENTO ORGANICO

Testo unico 1911



MESSINA
STAB. TIP. T. DE FRANCESCO
Via Palermo 33-35-37

—
1911



MUNICIPIO DI MESSINA

CORPO POMPIERI

REGOLAMENTO ORGANICO

Testo unico 1911



MESSINA
STAB. TIP. T. DE FRANCESCO
Via Palermo 33-35-37

—
1911



REGOLAMENTO ORGANICO

CAPO I.

ART. 1. — Il Corpo dei Pompieri ha l'obbligo di:

a) Prevenire, circoscrivere e spegnere gli incendi nella Città e nei Villaggi;

b) Accorrere prontamente nei casi d'improvvisa rovina di edifici, di frane e di qualsiasi altro infortunio;

c) Prestare servizio di onore in occasione di feste, spettacoli e solennità pubbliche;

d) Eseguire quegli altri servizi che eventualmente potessero occorrere al Comune, compatibilmente però con le esigenze del servizio incendi.

ART. 2. — Il Corpo di Pompieri si compone di:

1 Comandante

1 Comandante in 2^a

2 Vice Comandanti

1 Maresciallo
1 Capo Magazziniere meccanico (Capo plom-
tone)
5 Capisquadra
6 Vice Capisquadra
1 Vice Caposquadra del treno
4 Automobilisti meccanici
3 Macchinisti
8 Pompieri scelti
6 Postiglioni
62 Pompieri fra i quali 4 trombettieri
N. 101 in totale.

Il Corpo è provveduto di otto cavalli.

ART. 3. — Per il servizio di vigilanza agli incendi, la Città è divisa in due parti corrispondenti alla estensione di due Mandamenti, Arcivescovado e Priorato.

CAPO II.

ART. 4. — L'arruolamento dei Pompieri si fa per concorso.

Gli aspiranti dovranno essere :

- a) Cittadini italiani.
- b) Celibi o vedovi senza prole.
- c) Dell'età non minore di anni 21 nè maggiore di anni 28.

- d)* Di sana e robusta costituzione fisica.
- e)* Della statura di almeno m. 1. 62.
- f)* Di ottima condotta da comprovarsi con attestato speciale da rilasciarsi dal Sindaco del Comune dove l'aspirante ha avuto la residenza negli ultimi quattro anni.

Nel caso in cui il concorrente non abbia avuto per quattro anni in uno stesso Comune residenza fissa, dovrà produrre i certificati di buona condotta dei Sindaci dei Comuni dove avrà avuto la residenza per detto periodo di tempo.

- g)* Liberi dal servizio militare, ed all'uopo presenteranno il foglio di congedo, o quello di esenzione dal servizio;

- h)* Non essere incorsi in condanne per reati che fanno perdere il diritto elettorale a meno che non siano stati riabilitati.

L'idoneità fisica degli aspiranti sarà constatata da visita medica collegiale, eseguita da tre Sanitari dei quali uno militare.

La domanda sarà corredata della fotografia dell'interessato, firmata e poscia autenticata dal Sindaco o da un Notaio.

Gli aspiranti dovranno inoltre presentare il certificato di proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare. Quelli che tale certificato

non possono produrre verranno sottoposti ad una prova che dimostri uguale capacità.

Inoltre, mediante esperimento pratico, ciascun aspirante dovrà dare prova di conoscere una delle arti di falegname, murifabbro, fabbro ferraio o meccanico, elettricista, fontaniere, imbianchino, pontaiolo, verniciatore, carradore.

La limitazione di cui alla lettera *b*, del presente articolo non è applicabile agli automobilisti meccanici, ai postiglioni ed ai macchinisti. Il limite massimo dell'età per essi è portato a 35 anni.

Neppure ai graduati del Corpo, e applicabile la limitazione di cui alla lettera *b*.

ART. 5. — Gli idonei saranno assunti in servizio come allievi: quelli che già hanno fatto parte di Corpi di Pompieri, verranno assunti subito come effettivi.

Dopo un esperimento non minore di 6 mesi, nè maggiore di 12, gli allievi che abbiano dato affidamento di buona riuscita, attitudine al servizio e buona condotta, saranno nominati pompieri effettivi, con deliberazione della Giunta, la quale stabilirà l'anzianità di ognuno.

Coloro che durante l'esperimento si saranno dimostrati inetti o non avranno tenuto buona condotta verranno licenziati.

ART. 6. — La Commissione per l'esame di

arruolamento si compone di cinque membri. Essa è presieduta dal Sindaco e ne fanno parte:

a) Il Comandante dei Pompieri.
b) L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale.

c) Due Ufficiali dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano. Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate dal Segretario della Polizia Urbana.

ART. 7. — Il Comandante è il Capo del Corpo ed è sotto l'immediata dipendenza del Sindaco e dell'Assessore della Polizia Urbana. In conformità delle norme sancite dal presente Regolamento, egli esercita i poteri disciplinari, impartisce le istruzioni ai dipendenti, tiene informato quotidianamente il Sindaco o chi per esso dell'andamento del servizio, riferendo immediatamente nei casi d'incendio o disastro.

Studia e propone all'Amministrazione tutti i perfezionamenti che ritiene necessari siano introdotti nel servizio e nel macchinario del Corpo, tenendo conto anche di quelli che di mano in mano si applicano nelle altre città d'Italia e dell'Estero.

ART. 8. — Il Comandante in 2^a coadiuva il Comandante nel disimpegno delle mansioni al medesimo affidate, e cura l'esatta regolare esecuzione degli ordini impartiti.

Nei casi di assenza o di impedimento del Comandante, assume il comando del Corpo e il disimpegno delle relative mansioni.

ART. 9. — Il Comandante e il Comandante in 2^a sono nominati dal Consiglio Comunale in seguito a concorso per titoli. Gli aspiranti al posto di Comandante debbono provare con documenti legali :

a) Di essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini delle altre regioni d'Italia, quando anche manchino della naturalità ;

b) Di non avere oltrepassato gli anni 45, alla data della deliberazione del Consiglio Comunale, colla quale s'indica il concorso ;

c) Di avere sempre tenuto condotta regolare, esibendo all'uopo il certificato di immunità penale ed un'attestazione di buona condotta rilasciata dal Sindaco del luogo dell'ultimo domicilio ;

d) Di avere sana e robusta costituzione ed essere esenti da difetti od imperfezioni fisiche ;

e) Di avere conseguito in una scuola di applicazione o in Istituto superiore del Regno la laurea d'Ingegnere.

Formeranno titoli di preferenza : il diploma di abilitazione speciale in meccanica ed in elettrotecnica, e il servizio prestato come Ufficiale del

Genio Militare, o di artiglieria. Potranno prendere parte al concorso anche gli Ufficiali dei Pompieri che pur non avendo i richiesti titoli di studio, abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni, ad un Corpo di Pompieri di una Città del Regno di popolazione non inferiore a 150,000 abitanti secondo l'ultimo censimento.

ART. 10. — Gli aspiranti al posto di Comandante in 2^a debbono provare con documenti legali :

a) Di essere cittadini italiani ; sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre Regioni d'Italia, quando anche manchino della naturalità ;

b) Di non avere oltrepassato gli anni 40, alla data della deliberazione del Consiglio Comunale, colla quale s'indice il concorso ;

c) Di avere sempre tenuto condotta regolare, esibendo all'uopo il certificato d'immunità penale ed un'attestazione di buona condotta rilasciata dal Sindaco del luogo dell'ultimo domicilio ;

d) Di avere sana e robusta costituzione fisica e di essere esenti da difetti od imperfezioni fisiche ;

e) Di possedere la laurea d'ingegnere civile o di avere uno stato di servizio effettivo di

almeno cinque anni come ufficiale nelle armi di Artiglieria o del Genio, purchè provenienti dalla scuola di applicazione, o di avere coperta pure per non meno di cinque anni la carica di Vice Comandante presso un Corpo di Pompieri di una città del Regno con popolazione superiore a 100,000 abitanti secondo l'ultimo censimento.

ART. 11. — Le nomine del Comandante e del Comandante in 2^a sono provvisorie per un anno, trascorso il quale, il Consiglio dovrà esplicitamente pronunciarsi sulla loro conferma definitiva.

Il servizio prestato dal Comandante, dal Comandante in 2^a e dai Vice Comandanti durante l'esperimento, sarà considerato, dopo la conferma, come servizio effettivo.

ART. 12. — Cessano dal servizio e sono collocati in pensione il Comandante, il Comandante in 2^a e i Vice Comandanti quando rispettivamente abbiano compiuto gli anni 60, 58 e 55.

ART. 13. — Il Comandante nei casi di assenza o di impedimento dal servizio è sostituito dal Comandante in 2^a e questo dai Vice Comandanti secondo la loro anzianità.

Il Comandante e il Comandante in 2^a non possono uscire dal Comune o in qualunque

modo assentarsi dal Corpo. senza speciale permesso dal Sindaco.

ART. 14. — I Vice Comandanti sono nominati dal Consiglio. Le modalità di reclutamento e di conferma sono quelle stesse prescritte per il Comandante in 2^a, ad eccezione dell'età che non potrà essere superiore a 35 anni. Gli aspiranti al posto di Vice Comandanti debbono provare con documenti legali di avere conseguita la licenza in un Istituto tecnico o Nautico, o in un Liceo del Regno.

Sarà titolo di preferenza l'aver appartenuto ad altro Corpo di Pompieri.

ART. 15. — I Vice Comandanti impartiranno ai dipendenti tutte le istruzioni tecniche e pratiche ordinate dai Comandanti, terranno al corrente le matricole del personale, sorvegliaranno direttamente l'andamento del servizio di Caserma, informando gerarchicamente il Comandante delle eventuali infrazioni ai Regolamenti per i provvedimenti del caso.

I Vice Comandanti hanno l'obbligo di alloggiare in Caserma.

ART. 16. — I Capisquadra ed i Vice Capisquadra rispondono di tutto il materiale assegnato alle rispettive Caserme.

ART. 17. — I graduati rispondono del materiale, degli attrezzi che hanno in consegna.

CAPO III.

ART. 18. — Le promozioni nei vari gradi si faranno per anzianità congiunta al merito. Ciò non ostante non trovandosi nel Corpo chi possieda i voluti requisiti per coprire le cariche di Maresciallo, Capo Magazziniere e Capo squadra, la Giunta potrà aprire un concorso pubblico.

I Graduati sono assunti in servizio con la ferma di cinque anni, rinnovabile sempre di cinque in cinque anni, fino al 55° anno di età, limite massimo di permanenza in servizio.

Ai posti speciali di macchinisti, automobilisti, meccanici, postiglioni può provvedere, previo esperimento, la Giunta Municipale con nomine dirette.

ART. 19. — I pompieri ed i graduati, promossi al grado superiore, potranno fregiarsi dei relativi distintivi, dopo che la deliberazione sarà resa esecutoria.

ART. 20. — Per qualsiasi titolo, non saranno mai conferiti gradi onorifici, al personale in servizio attivo.

CAPO IV.

ART. 21. — Ultimato il periodo di esperimento di cui all'art. 5, i pompieri ritenuti idonei, contraggono una ferma di anni cinque, compreso il tempo dell'esperimento e sottoscrivono apposito atto di obbligazione, allegato I prestando subito dopo il giuramento.

Dopo la prima ferma il Pompiere può contrarne altre, però non oltre il 55° anno di età; limite massimo di permanenza nel Corpo.

Lo stesso vale per i graduati.

Per ottenere la rafferma è indispensabile che i richiedenti si trovino nelle condizioni fisiche di validità, da constatarsi volta per volta, mediante visita medica collegiale di tre medici, dei quali uno militare, che redigeranno apposito verbale da allegarsi al nuovo atto di rafferma. Oltre a ciò i richiedenti devono aver mantenuta buona condotta e moralità ineccepibile, da attestarsi con apposito parere favorevole del Comandante del Corpo.

ART. 22. — La ferma è interrotta:

- a) per dimissioni accettate dalla Giunta;
- b) per licenziamento, a causa d'inefficienza o di inabilità;

c) per abituale cattiva condotta, sentito il parere del Consiglio di disciplina ;

d) per avere contratto matrimonio contrariamente al disposto dell'art. 42 o per avere fissata la residenza oltre la zona di cui all'articolo 23.

In tali casi si procede alla liquidazione del fondo di massa, restituendo al pompiere quel tanto che potrà risultare a suo credito.

ART. 23. — Gli Ufficiali, i graduati ed i pompieri debbono mantenere la loro residenza effettiva entro la zona che verrà stabilita dalla Giunta.

ART. 24. — I pompieri ed i graduati che abbiano cessato per qualsiasi motivo di far parte del Corpo, non potranno più essere riammessi.

ART. 25. — La Giunta potrà licenziare i pompieri ed i graduati resi inabili al servizio per sopravvenute imperfezioni fisiche.

CAPO V.

Stipendi, Armamenti e vantaggi del Corpo

ART. 26. — Gli stipendi e salari del Corpo dei pompieri sono indicati nella annessa tabella B, e vanno soggetti alla ritenuta di R. Mobile.

ART. 27. — L'Amministrazione Comunale

provvede all'uniforme ed ai distintivi dei pompieri e dei graduati, i quali rilasciano una quota mensile di L. 5, sul loro salario, per la costituzione del fondo di massa, stabilito in Lire 60 annue. L'Amministrazione versa annualmente sul conto individuale di ciascun pompiere o graduato L. 60.

L'Armamento, la divisa, gli oggetti di piccolo corredo di cui debbono essere provvisti i pompieri e la relativa durata sono indicati all'allegato C.

ART. 28. — I pompieri, i graduati e gli ufficiali in servizio portano la divisa.

ART. 29. — L'armamento di tutto il Corpo è fatto dall'Amministrazione Comunale.

In casi eccezionali debitamente comprovati e denunziati entro le 24 ore, sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per riparazioni all'uniforme, ai distintivi ed agli altri oggetti indicati allo allegato C, rese necessarie per causa diretta ed immediata del servizio.

ART. 30 — Agli Ufficiali verranno corrisposte L. 200 all'anno per indennità vestiario (Uniforme, distintivi, oggetti di piccolo corredo ecc.)

ART. 31. — Saranno oggetto di encomio e di ricompensa le azioni di coraggio compiute dai pompieri, nel disimpegno delle loro man-

sioni. Gli encomi speciali, inseriti all'ordine del giorno, annotati nei fogli matricolari, potranno essere accompagnati da un premio variante da L. 5 a L. 50.

ART. 32. — Le ricompense al valore e gli encomi, a parità di merito daranno diritto di preferenza nelle promozioni.

ART. 33. — I pompieri sono accasermati; essi godono però di alcune ore di libera uscita con turni regolati dal Comandante.

Per turno verrà anche concesso il riposo settimanale. Oltre a ciò saranno dal Comandante stabiliti i turni speciali per la concessione della libertà notturna.

CAPO VI.

Materiale e Casermaggio

ART. 34. — Tutti gli acquisti di materiali, attrezzi ecc. saranno prima di essere presi in carico, collaudati, provati davanti una apposita Commissione, composta dell'Assessore alla Polizia Urbana, di un Ingegnere dell'Ufficio tecnico municipale e del Comandante.

Eseguito il collaudo, tutti gli attrezzi, saranno in presenza della Commissione stessa,

numerati progressivamente e controsegnati colla scritta : *Municipio di Messina.*

I tubi dovranno portare tale scritta ogni dieci metri. Di tutte le operazioni sarà redatto verbale in doppio esemplare da conservarsi uno al Comando del Corpo e l'altro all' Ufficio dell' Economato municipale.

ART. 35. — In casi assolutamente speciali in cui sia consentito l'affitto del materiale, si seguiranno le norme stabilite dal Regolamento di servizio interno, il quale prescriverà inoltre le modalità da seguirsi per la conservazione e la manutenzione dei materiali vari e del Casermaggio, in consegna al Comandante unico responsabile di fronte all'Amministrazione.

CAPO VII.

Dell' officina

ART. 36 — Il Corpo dei Pompieri è dotato di una officina divisa nelle sezioni di falegnami, fabbri, meccanici, carradori, verniciatori, trombai e muratori.

L'Officina è diretta dal Comandante il quale impartisce gli ordini opportuni, valendosi dell'opera degli Ufficiali.

Nell' Officina sarà tenuto, in ciascuna se-

zione, un inventario degli arnesi di lavoro esistenti e dei quali saranno personalmente responsabili i singoli capi d'arte.

L'Officina provvede alle riparazioni di tutti gli attrezzi del Corpo ed alla esecuzione di tutti gli altri lavori, che per conto dell'Amministrazione Comunale, vengono ordinati dal Sindaco o dall'Assessore alla Polizia Urbana.

E' assolutamente vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro per conto di privati, senza speciale ordine scritto rilasciato dal Sindaco.

Il Comandante deve sempre richiedere, a suo discarico, la comunicazione di tale ordine, ed egli sarà tenuto responsabile di qualsiasi trasgressione al riguardo.

CAPO VIII.

Malattie. Aspettativa

ART. 37. — In caso di malattia i pompieri possono farsi curare in casa propria, previa attestazione medica municipale che riconosca tale necessità.

Quando la malattia perduri oltre il mese, il pompiere potrà anche di ufficio, essere posto in aspettativa, previa visita medica collegiale, eseguita da tre sanitari di cui uno militare.

L'aspettativa non potrà superare il limite massimo di 6 mesi, trascorsi i quali verrà dispensato dal servizio. Sarà in facoltà della Giunta di far verificare, in qualsiasi momento, lo stato dell'ammalato. Per i primi 3 mesi dell'aspettativa il pompiere avrà diritto all'intero salario; nei tre successivi il salario sarà ridotto alla metà.

Non hanno diritto agli assegni i pompieri costretti a lasciare temporaneamente o definitivamente il servizio per malattie dipendenti da disordini accertati.

ART. 38. — Sarà pagato per intero il salario, qualunque sia la durata dell'infermità quando le malattie, le ferite, o le lesioni, sono dovute a causa diretta ed immediata di servizio.

ART. 39. — Il pompiere che per causa unica, diretta ed immediata di servizio, riporti lesioni od infermità tali, da non essere più idoneo al servizio, avrà diritto alla pensione corrispondente ai due terzi del salario.

La giunta ha però facoltà di assegnarlo a qualche altro posto municipale al quale il pompiere sarà ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario e nel caso di contestazione da un Collegio di tre medici di cui uno militare.

Nel caso di rifiuto il pompiere incorrerà nella perdita dell'assegno.

Se la lesione o la infermità contratte siano tali da rendere il pompiere inabile a qualsiasi lavoro o a qualsiasi ufficio anche fuori del Corpo avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti del salario.

Nel computare tanto nel primo caso quanto nel secondo la pensione, verrà detratto quanto a tale titolo potrà spettare al pompiere dalla Cassa Nazionale di Previdenza, tanto che alla Amministrazione non spetterà altro che pagare il dippiù.

In caso di morte, verrà liquidata alla vedova ed ai figli il terzo della pensione che sarebbe spettata al padre, in conformità della legge sulle Pensioni Civili e Militari.

ART. 40. — Le infermità dovute a causa esclusiva, immediata o diretta di servizio di cui nei precedenti articoli, dovranno essere denunziate dal Comandante per iscritto entro le 24 ore; non sarà tenuto conto di quelle denunziate oltre tale termine.

Le infermità denunziate entro le 24 ore saranno constatate da un collegio di tre medici, di cui uno militare nel più breve termine possibile.

CAPO IX.

Licenze e matrimoni

ART. 41. — Il Sindaco su proposta del Comandante, ha facoltà di accordare agli appartenenti al Corpo una licenza di 10 giorni in anno.

Per comprovati motivi di famiglia o di salute, la Giunta Municipale potrà concedere una licenza fino a giorni 30.

ART. 42. — Dopo tre anni di servizio i pompieri possono contrarre matrimonio previa autorizzazione della Giunta, dopo constatata la ineccepibile moralità della sposa. Le informazioni al riguardo sono assunte direttamente dall' Autorità Municipale.

Il pompiere, che, senza la voluta autorizzazione, contrarrà matrimoni, anche col solo vincolo religioso, sarà immediatamente dispensato dal servizio.

CAPO X.

Pensioni — Aumenti sessennali

ART. 43. — Il Comandante, il Comandante in 2^a e i Vice Comandanti per le pensioni sono equiparate agli Impiegati del Comune.

ART. 44. — I pompieri sono iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza. L'iscrizione è fatta al ruolo « **Contributi Riservati** ».

I contributi sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

STIPENDI	CONTRIBUTO	
	a carico del Comune	a carico dei Pompieri
Fino a L. 1300	14 %	6 %
oltre L. 1300 e fino a L. 1500	12 %	8 %
oltre L. 1500.	10 %	10 %

I contributi degli iscritti sono trattenuti sulle quote mensili del salario.

ART. 45. — Tutti i componenti il Corpo, indistintamente, hanno diritto a tre decimi sessennali sullo stipendio o salario di base. Le promozioni non interrompono il tempo per il conseguimento dei sessenni che saranno sempre corrisposti sullo stipendio o sul salario di prima nomina.

CAPO XI.

Trasferte

ART. 46. — I pompieri che si recano per ragioni di servizio nei villaggi del Comune, o comunque fuori residenza, rimanendovi dalle

prime ore del mattino sino alle ore 15. hanno diritto alle seguenti diarie:

Capisquadra L. 3. 00

Vice capisquadra » 2. 50

Pompieri scelti, macchinisti . » 2. 50

Pompieri effettivi ed allievi . » 1. 50

In caso di pernottazione sarà loro corrisposto in più Lire una.

Al Comandante, al Comandante in 2^a ed ai Vice Comandanti sono applicabili le disposizioni del R. D. 14 settembre 1862 N. 840.

Il Comandante ha diritto al rimborso di un biglietto di 1^a classe; il Comandante in 2^a, i Vice Comandanti ed il Maresciallo hanno diritto al rimborso di un biglietto di 2^a classe; i pompieri al rimborso di un biglietto di 3^a classe.

Non è dovuta trasferta, tranne i casi di pernottazione, per i seguenti villaggi prossimi alla città: Santo, Camaro Inferiore, Santa Lucia, Scala, Ritiro, Gazzi, Contesse, Pistunina, Pace, Contemplazione.

CAPO XII.

Disciplina e Punizioni

ART. 47. — I pompieri debbono dare esempio di vita costumata ed irreprensibile, di

emulazione nel disimpegno del servizio, di obbedienza, di rispetto e di deferenza verso i superiori; di cameratismo e vicendevole assistenza fra compagni. Debbono usare modi corretti verso il pubblico.

ART. 48. — I pompieri devono subordinazione e rispetto ai loro superiori. Non possono chiedere conto degli ordini che vengono loro impartiti nè allontanarsi dal servizio che stanno disimpegnando sotto qualsiasi pretesto.

I pompieri devono il saluto a tutti i loro superiori in grado, al Sindaco, agli Assessori titolari e supplenti, al Segretario Generale, al Prefetto, agli Ufficiali del Corpo delle Guardie Municipali, agli Ufficiali dell'Esercito e della R. Marina.

ART. 49. — È fatto assoluto divieto ai pompieri, di prestare servizio di attendente presso gli Ufficiali e graduati del Corpo; è parimenti loro proibito di prestare qualsiasi servizio presso privati senza speciale autorizzazione da rilasciarsi per iscritto dal Sindaco. In modo assoluto è proibito prestare servizio presso Amministrazioni e presso Impiegati Comunali.

I pompieri non possono esercitare direttamente nè per interposta persona, alcun commercio od industria.

ART. 50. — Le mancanze dei pompieri sono punite :

1. Con gli arresti in Caserma da 1 a 30 giorni.

2. Con la censura.

3. Con la sospensione del salario da 1 a 30 giorni.

4. Con la sospensione dall'Ufficio e dal salario da 1 a 60 giorni.

5. Con la retrocessione dal grado ;

6. Col licenziamento ;

7. Con l'espulsione dal Corpo ;

ART. 51. — Le mancanze del Comandante, del Comandante in 2^a e dei Vice Comandanti si puniscono con le norme stabilite dal Regolamento di Segreteria Municipale.

ART. 52. — Il procedimento disciplinare dalla censura in poi s'inizia con la comunicazione degli addebiti agli interessati e con la prefissione del termine di otto giorni per la presentazione delle discolpe.

Tale comunicazione ai pompieri e ai graduati è fatta dall' Assessore del ramo, agli Ufficiali è fatta dal Sindaco.

ART. 53. — Si puniscono col licenziamento e nei casi più gravi con la espulsione dal Corpo, i pompieri colpevoli di abituale negligenza nel disimpegno dei loro doveri, d' infrazione degli

arresti in Caserma, di vita scandalosa e sregolata, di rifiuto di obbedienza ai superiori, di ubbriachezza in servizio o di allontanamento per tre giorni senza autorizzazione nei casi normali, ed anche per sole dodici ore in tempo di epidemia e di calamità pubblica.

Saranno inoltre puniti con la espulsione dal Corpo i graduati e pompieri, colpevoli di simulazione d'infermità d'indole permanente e di lesioni ed infermità accidentali falsamente denunziate come contratte in servizio.

Tornano a maggiore discredito dei pompieri i debiti contratti con persone pregiudicate e con pubblici esercenti, e i debiti che li espongono ad essere ricercati dai creditori nelle caserme e negli Uffici.

ART. 54. — Il tempo della sospensione dal servizio non è computabile nè per l'avanzamento nè per l'anzianità.

ART. 55. — In conformità delle disposizioni dell'art. 106 del R. D. 19 febbraio 1911 N. 297 che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge Comunale e Provinciale 21 maggio 1908 N. 269, i componenti tutti del Corpo dei pompieri rinviati a giudizio per alcuno dei reati contemplati dall'art. 22 della legge su accennata, o per qualsiasi delitto, per cui siasi spiccato mandato di cattura, saranno immediatamente

sospesi dal soldo e dalle funzioni sino all'esito del giudizio ed in caso di condanna, passata in giudicato, espulsi dal Corpo.

Durante la sospensione, in attesa di giudizio, i pompieri non debbono indossare la divisa.

Alla famiglia è concesso un assegno alimentare non superiore al terzo dello stipendio o salario.

Nel caso che la sospensione sia revocata o che il procedimento penale sia terminato senza condanna, l'Ufficiale o il pompiere hanno diritto agli stipendi o salari non percepiti, detratte le somme corrisposte alle famiglie a titolo di assegno alimentare, salvo che sia loro applicata, per gli stessi fatti, che hanno dato luogo al giudizio penale una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio o salario.

ART. 56. — L'espulsione dal Corpo fa perdere il diritto ai primi di rafferma conseguiti o alla pensione se trattasi di pompieri arruolati col Regolamento del Settembre 1884.

ART. 57. — Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 50 sono inflitte dal Sindaco su proposta del Comandante.

La retrocessione dal grado, il licenziamento e l'espulsione dalla Giunta Municipale sentito il parere del Consiglio di Disciplina.

ART. 58. — È istituito presso il Corpo dei

Pompieri un Consiglio di disciplina presieduto dall'Assessore alla Polizia Urbana, di cui fanno parte due Ufficiali dell'esercito in servizio effettivo e due Ufficiali del Corpo.

Non può far parte del Consiglio di disciplina l'autore del rapporto.

ART. 59. — Per i servizi straordinari prestati dai pompieri sono corrisposte le seguenti indennità:

Per ogni ora o frazione di ora:

Maresciallo o Capo Magazziniere	L. 0, 45
Caposquadra	» 0, 40
Vice Caposquadra	» 0, 35
Macchinista Automobilista . .	» 0, 35
Pompieri scelti	» 0, 30
Pompieri e postiglioni . . .	» 0, 25

Disposizioni finali e transitorie

ART. 60. — Nulla è innovato pei diritti acquisiti nascenti dai precedenti Regolamenti.

I pompieri entro il corrente anno, dovranno produrre legale dichiarazione per l'optazione dell'accettazione della iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza a norma dell'art. 44 del presente Regolamento o per la conservazione del diritto acquistato in base agli art. 28 e 47

del Regolamento Organico 1909 relativi alla ritenuta speciale del 2 % e ai premi di rafferma.

A coloro che opteranno per l'iscrizione alla Cassa Nazionale verrà fatta la liquidazione della ritenuta del 2 % e dei premi di rafferma e l'importo complessivo di tale liquidazione sarà versato alla Cassa Nazionale di Previdenza a loro beneficio.

ART. 61. — Nella prima applicazione del presente Regolamento, a deroga di quanto è stabilito nell' art. 9, il Comandante è nominato per chiamata diretta, facendosi però cadere la nomina sopra persona munita dei titoli ivi indicati.

Il presente Regolamento andrà in vigore non appena sarà definitivamente approvato.

Messina, li 6 Maggio 1911

IL REGIO COMMISSARIO
f.to **SALVADORI**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **G. CRISAFULLI**

ALLEGATO **A**

Atto di Ferma o di Rafferma dei Pompieri

*Il sottoscritto _____
figlio di _____ e di _____
nato in _____ dichiara di ac-
cettare la ferma di cinque anni a contare dal gior-
no _____ in cui dalla Giunta è
stato ammesso a far parte del Corpo dei Pompieri
Municipali; dichiara inoltre di aver preso cogni-
zione del Regolamento organico e del regolamento
disciplinare, alle cui norme assume formale impe-
gno di assoggettarsi.*

*Promette di disimpegnare con fedeltà ed onore,
le attribuzioni che gli verranno affidate ed osser-
vare altresì quelle altre disposizioni di disciplina
e di servizio che verranno in seguito emanate dalla
Autorità municipale.*

Messina, li _____ 19 _____

(firma)

Visto

IL COMANDANTE

L' ASSESSORE

TABELLA B — Stipendi e Salarî

	Stipendio	Indennità di carica	Indennità Vestiario	Totale
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
1. Comandante	4500.00	1000 00	200.00	5700.00
1 Comandante in 2 ^a . .	3500.00	500.00	200.00	4200.00
2 Vice-Comandanti . .	2500.00		200 00	5400.00
1 Maresciallo	1900.00		60.00	1960 00
1 Capo Magazziniere Meccanico (Capo Plotone)	1800.00		60.00	1860.00
5 Capisquadra	1700.00		60.00	8800.00
6 Vice-capisquadra . .	1500.00		60.00	9360.00
1 Vice-Caposquadra del treno . . .	1500 00	200.00	60.00	1760.00
4 Automobilisti meccanici	1500.00	500.00	60.00	8240.00
3 Macchinisti	1500.00	100.00	60.00	4980.00
8 Pompieri scelti . . .	1300.00		60 00	10880.00
6 Postiglioni	1200 00	200.00	60.00	8760.00
62 Pompieri	1200.00		60 00	78120.00
TOTALE . . L.				150020.00

ALLEGATO C

	durata prescritta			anni	
Giubba di panno	»	»	»	2	
Pantaloni di panno	»	»	»	5	
Mantellina	»	»	»	5	
Elmetto	»	»	»	1	
Berretto	»	»	»	1	
Giubba di tela	»	»	»	mesi	18
Pantaloni di tela	»	»	»	»	18
Dragone di cuoio	»	»	»	anni	1
Stivali	»	»	»	3	
Stivalini	»	»	»	1	
Guanti	»	»	»	mesi	3
Sciabola	»	»	»	illimitata	

NB. — Le durate sopraindicate si riferiscono ad ogni singolo oggetto.



**Indennità per i servizi prestati
nei Teatri privati e Comunali**

Comandante in 2 ^a	L. 3, 50
Vice Comandante	» 3, 00
Maresciallo	» 2, 50
Capo Plotone	» 2, 25
Caposquadra	» 2, 00
Vice Caposquadra	» 1, 50
Pompieri scelto	» 1, 40
Pompieri effettivi ed allievi	» 1, 30

Per ogni ora dopo trascorse cinque ore

Comandante in 2 ^a	L. 2, 50
Vice Comandante	» 2, 00
Maresciallo	» 1, 00
Capo Plotone	» 0, 90
Caposquadra	» 0, 80
Vice caposquadra	» 0, 70
Pompieri scelto	» 0, 65
Pompieri effettivi ed allievi	» 0, 60

Le frazioni di ora, superiori sempre in trenta minuti
si computano per intero.

**Competenze da pagarsi per servizi di privato interesse
in seguito ad autorizzazione del Sindaco**

a) Per ogni ora e per ogni pompiere .	L. 0, 80
" " graduato .	" 0, 90
" " Ufficiale .	" 3, 00
b) per l'uso di pompe idrauliche a mano mu-	
nito di ogni accessorio e per sei ore .	" 10, 00
per ogni ora successiva .	" 3, 00
c) per l'uso di pompe a vapore per sei ore	" 20, 00
per ogni ora successiva .	" 6, 00
d) per l'uso di scale aeree fino a m. 25 per due ore	" 8, 00
per ogni ora successiva .	" 2, 00

Nei prezzi precedenti per l'uso delle pompe e delle scale non è compresa la competenza del personale adibito al quale vanno corrisposte le indennità stabilite alla lettera A, che verranno aumentati del 40 % nelle ore notturne comprese fra le ore diciotto e le sette nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo, e fra le ore 20 e le cinque nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Deliberazione del R. Commissario 6 Maggio 1911 approvata addì 22 Giugno 1911 dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 2 del R. Decreto 19 Maggio 1911 N. 283.

IL REGIO COMMISSARIO
f.to **SALVADORI**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **G. CRISAFULLI**

IL SEGRETARIO ALLA P. U.
FRANC. BONETTI